



## **ALLEGATO “A”**

### *PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO “ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000”*

#### **1. RIFERIMENTI TECNICI PER GLI INTERVENTI FINANZIATI**

##### **1.1. CARATTERI DELL'INTERVENTO SPERIMENTALE PROPOSTO**

###### *1.1.1. Integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti.*

Preliminarmente al progetto d'intervento deve essere effettuata un'indagine delle condizioni del contesto urbano e delle connesse problematiche sociali, indagine che porrà anche le premesse per il monitoraggio dei risultati conseguiti nel tempo con gli interventi effettuati.

Affinchè gli anziani possano avere assicurate condizioni tali da favorire il senso di sicurezza personale e di appartenenza all'ambito insediativo considerato, è necessario che questo abbia una configurazione consolidata nella storia del tessuto urbano, una identità riconosciuta nelle tradizioni locali, un sufficiente grado di integrazione tra residenze e servizi, in particolare per quanto attiene l'assistenza. Ciò non significa che l'intervento debba necessariamente inserirsi nelle aree urbane più consolidate, potendo trovare collocazione anche in un quartiere periferico purchè questo abbia raggiunto una forma ed un'organizzazione strutturata, abbia relazioni non difficoltose con il centro urbano e comunque sia dotato di un'immagine positiva nella considerazione degli abitanti del quartiere.

###### *1.1.2. Integrazione con alloggi per utenze differenziate.*

Particolare attenzione va prestata all'integrazione degli alloggi destinati alle persone anziane con alloggi destinati anche ad altre utenze per evitare l'insorgere di condizioni di separatezza. Detta integrazione può avvenire:

- all'interno dell'organismo abitativo o comunque di un contesto unitario che può utilmente ospitare alloggi in uso a più segmenti sociali;
- tramite l'attivazione di spazi attrezzati e di servizi posti all'interno dell'organismo abitativo ma in grado di interessare altre categorie di utenza.

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 2/12

Può essere perseguita anche una combinazione tra diversi tipi di regime locativo e proprietario, prevedendo nello stesso contesto alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica, alloggi da locare a canone non superiore all’ottanta per cento del canone concordato (art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), alloggi a canone libero o in proprietà privata.

### *1.1.3. Contiguità ai servizi di quartiere.*

L’area prescelta deve essere:

- a) integrata con aree destinate a residenze e servizi, evitando comunque la concentrazione delle residenze per anziani;
- b) in prossimità di servizi e attrezzature commerciali in grado di soddisfare esigenze quotidiane, quali: generi alimentari/supermercato, mercato di quartiere, bar, edicola giornali, farmacia;
- c) collegata con altre tipologie di servizi, quali spazi commerciali non alimentari, centri socio-assistenziali ivi compresi i centri diurni per anziani, aree verdi o parchi, servizi ricreativi (centri sportivi, cinema, ecc.), amministrativi (ufficio postale, banca, uffici municipali o circoscrizionali), ricettivi (ristorante, tavola calda, ecc.), luoghi di culto;
- d) attrezzata (o predisposta ad accogliere interventi di adeguamento) con idonei elementi infrastrutturali e di arredo urbano. In particolare devono essere garantite, ove possibile: l’accessibilità tramite percorsi pedonali, la segnaletica nei punti critici di interferenza con la rete carrabile (semafori, strisce pedonali, ecc.), il collegamento con la rete di trasporto pubblico, la dotazione di elementi di arredo urbano (cabine telefoniche, aree di attesa dei mezzi pubblici protette con pensiline coperte e dotate di sistemi di seduta, punti di illuminazione pubblica adeguata, segnaletica e cartelli informativi leggibili, ecc.);
- e) protetta in modo adeguato da eventuali fonti di inquinamento ambientale (acustico, atmosferico, elettromagnetico, ecc.).

### *1.1.4. Collegamenti con i servizi di assistenza.*

Le proposte devono fare riferimento ad un ambito urbano di dimensione congrua sia in relazione all’accessibilità ai servizi primari da parte degli anziani, anche in relazione al potenziale bacino di utenza dei nuovi servizi che saranno realizzati contestualmente alle stesse residenze.

Per ambito si intende non solo l’intorno fisico-ambientale, ma anche il contesto sociale ed il complesso di reti relazionali e di servizio con cui l’intervento si propone di interagire.

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 3/12

Ferma restando la percentuale minima di servizi ad uso comune da soddisfare, di cui alla lettera A) del successivo punto 1.3.1. sono da valutare positivamente quelle iniziative che usufruiscono di risorse e dotazioni aggiuntive, messe a disposizione da parte di soggetti pubblici o privati, per iniziative coordinate con l'intervento.

### **1.2. CARATTERI DEL PROGETTO**

#### *1.2.1. Qualità architettonica.*

Tra gli obiettivi generali rientrano, da una parte, quello di evitare elevate concentrazioni residenziali di utenti omogenei sotto il profilo sociale o economico o culturale o psicofisico o semplicemente anagrafico; dall'altra, quello di consolidare relazioni di solidarietà sociale e intergenerazionale.

Tuttavia gli anziani necessitano di particolari attenzioni che non sempre si conciliano con i bisogni di altri utenti in quanto, in genere, gradiscono ed auspicano la vicinanza di persone di altre fasce di età che sono portatori di comportamenti e stili di vita anche non compatibili.

La ricerca delle più idonee soluzioni tipologiche deve tenere conto di un giusto dosaggio di integrazione e separatezza.

L'organismo abitativo può dunque essere costituito da soli alloggi per anziani o, viceversa, essere funzionalmente integrato con alloggi destinati ad altre utenze. Nel primo caso, devono essere favorite forme di integrazione degli anziani alla vita sociale, anche attraverso l'apertura dei servizi ad utenti esterni, mentre, nel secondo caso, l'integrazione deve garantire il rispetto di adeguati livelli di riservatezza degli alloggi, di protezione dai rumori esterni e di autonomia funzionale nella fruizione dei servizi ad uso comune.

Il progetto deve inoltre prevedere soluzioni che conservino gli abituarini rapporti con l'ambiente esterno e privilegino la presenza di spazi comuni a favore della socializzazione (cortile interno, portici, orti-giardino, ecc.), la riconoscibilità delle diverse destinazioni (residenza, servizi, spazi di collegamento) ed una chiara finalizzazione dei percorsi di distribuzione.

#### *1.2.2. Sostenibilità ambientale.*

Il benessere dell'abitare, il risparmio energetico ed il contenimento nell'uso delle risorse naturali sono obiettivi fondamentali da porre a base della progettazione.

Pertanto, sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero, il progettista deve porre attenzione all'impiego di materiali e prodotti di cui siano note le caratteristiche positive in merito a:

- basso dispendio energetico in fase di produzione;
- non nocività per gli operatori dei processi produttivi e applicativi;
- assenza di emissione di sostanze tossiche durante il ciclo di vita;
- impiego di materie prime rinnovabili o il più possibile di derivazione “naturale”;
- ridotta e semplice manutenibilità;
- rimpiegabilità o riciclabilità del prodotto una volta terminato il ciclo di vita.

Va anche adeguatamente valutato il comportamento termico dell'edificio e delle sue parti, organizzato e controllato in fase di progettazione attraverso una attenta interrelazione con il contesto climatico e ambientale per quello che riguarda, ad esempio, l'orientamento dell'edificio, il controllo del flusso termico, l'uso di materiali isolanti ad accumulo termico, la conservazione del calore, l'irraggiamento solare, ecc.

Di estremo interesse sono da considerare, altresì, gli obiettivi di risparmio della risorsa naturale acqua, del raggiungimento di adeguati livelli di benessere termoigrometrico, specie con riguardo alla qualità dell'aria e al raffrescamento estivo degli alloggi e di protezione contro il rumore.

### *1.2.3. Rapporti con il contesto.*

Eguale attenzione deve essere riservata all'inserimento del progetto nel contesto, alla riconoscibilità dei caratteri morfologici e delle funzioni e alla promozione di forme di comunicazione e partecipazione con gli abitanti e con le associazioni interessate alla realizzazione dell'intervento.

Per quanto riguarda il concetto di inserimento del progetto nel contesto, le residenze per anziani vanno trattate non come oggetti “sopraggiunti”, ma come componenti che realizzino contiguità e continuità con l'esistente; occorre, in particolare, evitare la caratterizzazione dell'intervento come “casa dei vecchi”. A tal fine va utilizzato ogni accorgimento per integrare gli alloggi all'interno di residenze destinate alla generalità degli utenti.

Per quanto riguarda il requisito di riconoscibilità dei caratteri morfologici, non è da sottovalutare il fatto che gli anziani hanno ridotte capacità di adattamento a nuovi ambienti di vita e occorre quindi evitare l'insorgere di problemi di disadattamento psicologico nei confronti dell'organismo abitativo e dell'alloggio. Il requisito è rispettato se le scelte tipologiche e morfologiche del progetto tengono conto delle tradizioni abitative, o meglio della loro “memoria”, in modo che gli utenti possano percepirle come “non estranee alla loro cultura”.

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 5/12

Inoltre, circa la riconoscibilità delle funzioni, si deve ottenere la massima facilità di fruizione dell'organismo abitativo e dell'alloggio utilizzando gli aspetti comunicativi dell'architettura.

Infine, la promozione di forme di comunicazione e partecipazione può diventare uno strumento prezioso per una più attenta valutazione di tutti i fattori che intervengono nella fase progettuale e realizzativa, nella definizione delle scelte e delle priorità di intervento e nel favorire la formazione di comunità responsabilizzate nella gestione degli spazi e servizi ad uso comune.

### **1.3. CARATTERI DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE**

#### *1.3.1. Livelli prestazionali degli alloggi.*

Nella configurazione degli alloggi e dei singoli ambienti le soluzioni devono ispirarsi alle esigenze di sicurezza, autonomia e facilità d'uso, anche da parte di persone con difficoltà motorie, sensoriali e di orientamento.

##### **A) Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo.**

La superficie utile di ogni alloggio deve essere compresa tra 50 e 65 mq. ed ogni alloggio deve essere in grado di accogliere due persone (coppia anziani, due anziani singoli o anziano solo con accompagnatore).

In caso di particolare profilo psico-fisico degli anziani è possibile superare la superficie massima sopraindicata, sempre entro il limite di legge (95 mq.) e comunque in un numero di alloggi non superiore al dieci per cento di quelli complessivamente destinati agli anziani.

E' auspicabile che l'alloggio sia dotato di ventilazione trasversale diretta: qualora la soluzione aggregativa prescelta non lo consenta è necessario che tale ventilazione sia comunque garantita da idonee soluzioni distributive e/o tecnologiche.

Per gli spazi di soggiorno sono da privilegiare affacci su luoghi esterni animati per evitare sensazioni di isolamento.

La cucina deve avere l'areazione e l'illuminazione naturale e diretta ed essere, inoltre, autonoma e separabile dalla zona soggiorno; va data preferenza alla areazione e illuminazione naturale dei locali igienici.

Fermo restando che occorre garantire adeguati spazi d'uso e di manovra tra gli arredi e le componenti edilizie (quali ad esempio porte, finestre, ecc.), in ogni alloggio devono essere soddisfatti i requisiti prestazionali di seguito descritti.

L'ambito notte, fisicamente separato o comunque isolabile dalla zona soggiorno, deve avere dimensioni tali da accogliere un letto matrimoniale o due letti singoli e gli arredi tipici della camera da letto (tenendo presente che gli arredi posseduti dagli anziani hanno in genere dimensioni voluminose). Nella distribuzione degli spazi vanno

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 6/12

considerate le operazioni di assistenza che richiedono l'impiego di ausili particolari (ad esempio i sollevatori).

Sono da preferire quelle soluzioni che, in caso di necessità, consentano la redistribuzione degli spazi dell'alloggio in modo da individuare due autonome zone letto.

L'ambito giorno deve avere dimensioni tali da accogliere un tavolo da pranzo per almeno quattro persone e relative sedie, minimo due sedute (poltrone/divano) e un mobile contenitore.

Ciascun alloggio deve essere dotato di almeno uno spazio privato esterno (loggia, terrazzo, giardino) e di un ripostiglio.

### **B) Accessibilità, sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e delle attrezzature.**

In tutti gli alloggi deve essere soddisfatto il requisito di accessibilità di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (la quota del 5% di cui all'art. 3, punto 3, lett. a) dello stesso decreto deve, pertanto, intendersi elevata al 100%); a tal fine dovranno essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'accessibilità e le relative specifiche funzionali e dimensionali di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto.

Inoltre, in aggiunta alle prescrizioni ivi stabilite, devono essere soddisfatti i seguenti ulteriori livelli prestazionali:

- la luce netta di ogni porta non deve essere inferiore a 80 cm.;
- tutte le pavimentazioni dell'alloggio devono essere antiscivolo;
- nei servizi igienici è da preferire l'utilizzo della doccia con piatto a pavimento e sedile ribaltabile in luogo della vasca e di apparecchi sanitari di normale produzione (di conseguenza è ammesso che il piano superiore del bidet e del wc, quest'ultimo misurato al lordo della tavoletta, sia posto a 40 – 45 cm. dal piano di calpestio);
- il servizio igienico non deve obbligatoriamente essere attrezzato con maniglioni, ma in ogni caso deve essere resa possibile, in via differita nel tempo, la sua attrezzabilità in conformità alle specifiche esigenze dell'utenza.

### **C) Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari.**

Gli impianti devono avere caratteristiche di facile utilizzo e manutenzione da parte delle persone anziane, tenendo conto anche dei problemi di ipodenti e ipovedenti.

Ogni alloggio deve prevedere la seguente dotazione impiantistica minima per favorire la sicurezza e il benessere dell'anziano:

- cronotermostato che permetta la regolamentazione ed il controllo della temperatura;
- sistema di comunicazione con la guardiania;
- impianto di rilevazione gas, fumi, allagamento, con interruzione automatica delle erogazioni e collegamento con il servizio delle emergenze;

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 7/12

- impianto di telesoccorso e teleassistenza in grado di attivare, attraverso una apposita centrale, servizi necessari nell’arco delle 24 ore;
- collegamento del campanello d'emergenza posto in prossimità della vasca/doccia e del wc al servizio delle emergenze;
- impianto di luci d'emergenza almeno in camera da letto e in bagno;
- miscelatore termostatico o sistema antiscottatura alternativo almeno per l'erogazione dell'acqua calda della doccia;
- porta blindata;
- predisposizione impianto per l'apertura motorizzata di porte, finestre e serrande.

Negli interventi di nuova edificazione è obbligatoria l'installazione di un impianto di riscaldamento con fruizione e contabilizzazione autonoma del calore per singolo alloggio.

Oltre alla suddetta dotazione impiantistica minima, possono essere soddisfatti requisiti aggiuntivi mediante la fornitura di sistemi e prodotti, anche attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni con operatori del settore della domotica. A titolo esemplificativo si segnalano:

- sistemi di controllo a distanza di parametri vitali (battito cardiaco, pressione, ecc.) e di parametri legati a malattie croniche;
- agenda terapeutica, con eventuale collegamento ad un centro esterno di monitoraggio;
- sistemi di motorizzazione dell'apertura porte, finestre e serrande (in alternativa, solo porte e finestre);
- sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci;
- sistemi antintrusione collegati con la guardiania;
- sistemi di controllo a distanza di elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice, forno, ferro da stiro);
- sistemi di automazione per la regolazione elettrica in altezza di sanitari in bagno, pensili in cucina, piani di lavoro ecc.;
- sistemi di rinforzo del messaggio acustico dei terminali degli impianti di comunicazione dell'alloggio con l'esterno (campanello, citofono guardiania, ecc.) da affiancare anche con un messaggio luminoso.

Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi innovativi per l'innalzamento dei livelli di sostenibilità ambientale. A titolo esemplificativo, si segnalano:

- dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione attiva o passiva dell'energia solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali (risparmio dell'energia);
- dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad uso domestico e per il recupero di acque grigie (risparmio della risorsa acqua);

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 8/12

- sistemi di ventilazione e raffrescamento estivo (miglioramento della qualità dell'aria);
- sistemi di isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi (miglioramento della qualità acustica).

### *1.3.2. Livelli prestazionali dell'intervento.*

Nella configurazione delle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze, le soluzioni devono ispirarsi alle esigenze di sicurezza, autonomia e facilità d'uso, anche da parte di persone con difficoltà motorie, sensoriali e di orientamento.

#### **A) Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo.**

L'intervento deve fare riferimento ad una unità residenziale composta da un insieme articolato di alloggi per anziani, non meno di 20 e non più di 40, e di elementari dotazioni comuni.

Nell'intervento di nuova edificazione o di recupero l'unità residenziale può essere inserita, anche in forma articolata, all'interno di un organismo abitativo tradizionale che preveda alloggi destinati ad altre utenze o, all'opposto, costituire un organismo interamente dedicato agli anziani.

In contesti urbani di limitata dimensione (comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti) il numero minimo di alloggi dell'unità residenziale può essere ridotto sino a 10.

L'unità residenziale deve rispondere ad un insieme di esigenze di assistenza e di sostegno alla persona anziana connesse alla socializzazione, alla cura e alla salute della persona, all'agevole richiesta di aiuto, ecc.

A tali esigenze l'intervento può rispondere in forme differenziate. Tuttavia una soluzione ritenuta soddisfacente consiste nel dotare l'unità residenziale almeno dei seguenti spazi comuni e servizi di sostegno connessi alle residenze:

- portineria dedicata e permanente, con citofono, centralino, smistamento posta;
- alloggio di servizio;
- ambito di soggiorno comune (incontro, lettura, svago, TV, ecc.);
- locale per infermeria;
- locale pluriuso per servizi di cura alla persona eventualmente dotato di bagno assistito (attività motorie, fisioterapia, podologia, ecc.);
- locale di servizio (deposito attrezzature di pulizia, lavanderia, essiccatoio, ecc.);
- spazi aperti di pertinenza dell'unità residenziale.

Questi spazi vanno conteggiati come superficie non residenziale (Snr), ad eccezione del soggiorno comune che va considerato come superficie utile (Su) e

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 9/12

dell'alloggio di servizio la cui superficie va conteggiata come per gli altri alloggi; l'alloggio di servizio non contribuisce alla definizione del numero degli alloggi presenti nell'unità residenziale.

Nel caso di un numero di alloggi inferiore a 20, una soluzione ritenuta soddisfacente consiste nel dotare l'unità residenziale almeno dei seguenti spazi comuni e servizi di sostegno: portineria dedicata, soggiorno comune, locale infermeria/pluriuso, locale deposito attrezzature di pulizia, spazi aperti di pertinenza dell'unità.

Nel caso in cui all'intervento sia garantita la contiguità ed il supporto diretto di preesistenti servizi sanitari e sociali che svolgono funzioni analoghe a quelle sopraindicate, l'unità residenziale dovrà essere dotata, in alternativa, di spazi e servizi che possono essere offerti agli anziani in relazione alle loro effettive necessità e alle esigenze dell'utenza presente nell'ambito interessato. Si indicano, a titolo esemplificativo:

- foresteria per assistenza da parte di parenti, conoscenti, associazioni;
- spazi appositamente attrezzati per fisioterapia, ambulatorio medico;
- sala da ballo, sala per lettura/emeroteca, sala per hobbistica, palestra, laboratori;
- altri locali da individuare in relazione alle necessità ed esigenze dell'utenza presente nell'ambito interessato.

In ogni caso, la superficie degli spazi comuni e dei servizi di sostegno connessi alle residenze, ad eccezione dell'alloggio di servizio e degli spazi aperti di pertinenza dell'unità, non deve essere inferiore al dieci per cento della somma delle superfici utili degli alloggi.

Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze devono essere soddisfatte le seguenti prestazioni:

- l'articolazione e l'arredo degli spazi di sosta e socializzazione devono sollecitare gli anziani alla vita collettiva e consentire l'interazione, con altre fasce d'utenza;
- gli spazi esterni devono prevedere zone protette dagli agenti atmosferici, sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed essere arredati per una sosta confortevole;
- la scelta del tipo di vegetazione delle aree a verde deve prevedere piante e arbusti di tipo stagionale che aiutino a scandire il tempo, evitando comunque l'utilizzo di piante con linfa irritante e spinose.

Gli alloggi per anziani devono essere dotati di posti auto e di cantine o soffitte; queste ultime devono avere dimensioni (minimo mq. 9) sufficienti ad accogliere mobili e suppellettili che possono non rientrare nell'alloggio e che rappresentano comunque una "memoria" da salvaguardare.

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 10/12

### **B) Accessibilità sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e delle attrezzature.**

Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze deve essere soddisfatto il requisito di accessibilità di cui al decreto 14 giugno 1989, n. 236; a tal fine devono essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'accessibilità e le relative specifiche funzionali e dimensionali di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto.

In deroga allo stesso decreto, gli edifici con più di un piano fuori terra devono disporre di ascensori a norma. Per superare limitate differenze di quota è consentito solo l'uso di piattaforme elevatrici.

In aggiunta alle prescrizioni stabilite nel citato decreto dovranno essere soddisfatte le seguenti prestazioni:

- tutte le pavimentazioni interne ed esterne all'organismo abitativo devono essere antisdrucchiolevoli;
- le scale devono prevedere accorgimenti atti a differenziare alzata e pedata (per colore, materiale, ecc.), i dislivelli devono essere opportunamente segnalati, come qualsiasi pericolo e cambio di direzione;
- devono essere previsti sistemi di aiuto all'orientamento negli ambiti comuni;
- negli spazi di collegamento è necessario rendere facilmente identificabile, attraverso opportuni segnali in successione appropriata, il percorso utile per raggiungere gli alloggi e gli spazi di uso collettivo. Al fine di scongiurare fenomeni di disorientamento, occorre evitare la ripetitività degli ambienti o l'uniformità di trattamento degli spazi, facilitandone la riconoscibilità immediata attraverso l'impiego di adeguati sistemi di differenziazione formale e materica;
- la differenza di illuminamento di spazi e ambienti contigui va rapportata alle esigenze fisiologiche della vista per l'adattamento a diversi livelli di illuminamento.

### **C) Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari.**

Negli spazi comuni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze deve essere prevista la stessa dotazione impiantistica minima descritta per l'alloggio alla lettera C) del precedente punto 1.3.1., ad eccezione del cronotermostato e della porta blindata – da collocare in punti strategici facilmente raggiungibili.

In aggiunta possono essere soddisfatti altri requisiti mediante la fornitura di sistemi, prodotti e apparecchiature, anche attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni con operatori del settore della domotica. A titolo esemplificativo si segnalano:

- sistemi di automatizzazione dell'apertura di porte, finestre e serrande;
- sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci;
- scooter e/o auto elettrici da utilizzare in condivisione per la mobilità.

## **Allegato “A” alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 11/12

Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi per il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilità ambientale. A titolo esemplificativo si segnalano:

- dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione attiva o passiva dell'energia solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali, orientamento e distribuzione degli spazi ed uso delle aree verdi e degli specchi d'acqua (risparmio dell'energia);
- dispositivi per il recupero di acque nere e grigie e per il recupero delle acque meteoriche, ottimizzazione della distribuzione idrica (risparmio della risorsa acqua);
- sistemi di ventilazione, raffrescamento estivo, dispositivi di schermatura delle fonti inquinanti, uso del verde come filtro (miglioramento della qualità dell'aria);
- dispositivi di isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno ed in particolare verso le fonti di rumore (miglioramento della qualità acustica).

## **2. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

I finanziamenti assegnati saranno erogati per stati di avanzamento dei lavori, nel seguente modo:

- A) 30% dell'importo complessivo assegnato, alla avvenuta fase di inizio dei lavori, previa presentazione di:
  - 1) Quadro tecnico economico iniziale dell'intervento finanziato, redatto in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 897 del 12.04.2002 per quanto attiene i costi ed i modelli, munito del parere obbligatorio del Comitato tecnico di cui all'art. 13, comma 6, lettera b) della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10;
  - 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal tecnico incaricato della progettazione, attestante il rispetto, nell'ambito dell'intervento finanziato, di tutte le condizioni previste nei precedenti punti 1.1.3., 1.2. e 1.3. delle presenti procedure;
  - 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei lavori, attestante la data di avvenuto inizio dei medesimi;
- B) 30% dell'importo complessivo assegnato, alla avvenuta esecuzione, in termini economici, di almeno il 30% dei lavori, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei lavori, attestante la suddetta condizione;

## **Allegato "A" alla**

**Dgr n. 1583**

**del 23 MAG. 2006**

pag. 12/12

- C) 30% dell'importo complessivo assegnato, alla avvenuta esecuzione, in termini economici, di almeno l'80% dei lavori, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei lavori, attestante la suddetta condizione;
- D) il saldo fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo assegnato, alla avvenuta regolare completa esecuzione dell'intervento finanziato, previa presentazione di:
- 1) Quadro tecnico economico finale dell'intervento finanziato, redatto in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 897 del 12.04.2002 per quanto attiene i costi ed i modelli, munito del parere obbligatorio del Comitato tecnico di cui all'art. 13, comma 6, lettera b) della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10;
  - 2) collaudo dei lavori, eseguito secondo le norme del D.P.R. 19.12.1999, n. 554, tenuto presente altresì le disposizioni della legge regionale 7.11.2003, n. 27, nonché quanto previsto dai provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta Regionale in data 18.03.2005.

### **3. TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Gli interventi finanziati devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, pena la decadenza dai benefici, entro e non oltre tredici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.

I lavori dovranno essere ultimati, per la decadenza dai benefici, entro e non oltre tre anni dalla data di inizio degli stessi.

Eventuali proroghe ai richiamati termini di inizio e fine lavori potranno essere concesse a seguito di motivazioni gravi ed eccezionali, completamente indipendenti dalla volontà degli operatori.

L'eventuale revoca per mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori comporta, inoltre, la restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data delle singole erogazioni a quella della effettiva restituzione.